

Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato».

Sezione I – Interventi di cui all'articolo 3, comma 1 e comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 7/2004

Art. 1 *(Finalità)*

1. Le norme indicate nella Sezione I del Regolamento danno attuazione al disposto di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato», di seguito denominata legge, limitatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge e per le tipologie ricomprese nei commi 1, 2, e 3, lettere a) e b), dell'art.3, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti dell'Unione Europea.

Art. 2 *(Modalità e tempi di presentazione delle domande)*

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi previsti vengono presentate al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, prima dell'avvio dei lavori ovvero prima dell'acquisto dei beni e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno, in carta resa legale e obbligatoriamente corredate da idonea certificazione della Camera di commercio.

2. Le domande devono essere corredate della documentazione indicata dall'articolo 6 (relazione descrittiva dell'iniziativa) e dall'articolo 8 (dichiarazione in merito al rispetto del divieto di cumulo contributivo) della legge; la relazione allegata alla domanda deve altresì contenere in modo esplicito le dichiarazioni indicate dall'articolo 3 e dall'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 3 *(Condizioni di ammissibilità delle iniziative di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettere a) e b), della legge)*

1. I beneficiari degli interventi previsti dal comma 1 all'articolo 3 e dal comma 3, lettere a) e b), della legge, sono soggetti privati che devono rispettare le seguenti condizioni:

a) assicurare l'accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti;

b) rispettare, nell'affidamento della gestione dell'infrastruttura a terzi, la normativa europea in materia di appalti pubblici di servizi;

c) non pregiudicare la concorrenza nel mercato del trasporto e non creare distorsioni tra terminal della stessa area;

d) non essere una impresa in difficoltà ai sensi della definizione di cui agli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge sono ammesse le iniziative comunque rientranti nelle finalità di legge e che rechino in sede di relazione allegata alla domanda:

a) la dichiarazione della cantierabilità dell'opera ovvero un puntuale cronoprogramma;

b) il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) per le aree di sosta attrezzate, rendere maggiormente efficienti e fluidi i trasporti via strada;

2) per tutte le altre tipologie di interventi, lo spostamento di crescenti quote di traffico dalla gomma a modalità alternative quali quella ferroviaria e quella marittima;

3. I beni di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), della legge devono essere di nuova fabbricazione.

4. Il rispetto delle condizioni di ammissibilità del contributo e delle finalità dell'iniziativa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, viene assicurato tramite esplicite dichiarazioni contenute nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificato successivamente da sopralluoghi di controllo a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.

Art. 4

(Definizione delle spese ammissibili a contributo)

1. Per gli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 3 della legge sono considerate ammissibili le spese di realizzazione di aree di sosta attrezzate e di terminal per il trasporto combinato, che saranno debitamente custoditi da personale qualificato che le renderà accessibili solo a mezzi specificatamente destinati al trasporto merci, comprendenti anche le eventuali spese di acquisizione aree e le spese tecniche e generali, nei limiti consentiti dalla normativa regionale in materia di opere pubbliche.

2. Per quanto concerne le spese relative ai servizi accessori per la movimentazione delle merci, previste dal comma 1, lettera b) dell'articolo 3 della legge, esse riguardano l'acquisto di carrelli elevatori, mezzi tecnici di sollevamento e macchine operatrici di movimentazione delle merci che rendono la struttura finanziata idonea al trasporto combinato in quanto rendono possibili il cambiamento modale delle unità di carico dalla modalità stradale a quella ferroviaria e/o marittima. Tale destinazione è attestata da idonea dichiarazione contenuta nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificata successivamente da sopralluoghi a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.

3. Per gli interventi previsti dal comma 3, lettera a) dell'articolo 3 della legge sono considerate ammissibili le spese per impiantare, potenziare ed integrare nonché rendere maggiormente efficienti i sistemi informatici e telematici per acquisire ed implementare nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato. Tali spese possono riguardare:

a) sistemi telematici per il controllo della flotta;

b) sistemi "on board" di monitoraggio costante dello stato e della movimentazione dei mezzi;

c) sistemi di gestione delle comunicazioni tra il sistema di controllo ed il sistema "on board".

Tali spese servono ad ottimizzare la gestione informatico - telematica del trasporto combinato delle merci. La destinazione esclusiva dell'attrezzatura informatica a tale tipologia di trasporto sarà garantita a mezzo di

apposita dichiarazione contenuta nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificata successivamente tramite appositi sopralluoghi a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.

4. Per gli interventi previsti dal comma 3, lettera b) dell'articolo 3 della legge sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di beni strumentali nuovi dotati di dispositivi per il trasporto combinato quali: semirimorchi, casse mobili, container (fatta eccezione per i container ISO serie 1, non specificatamente deputati al trasporto combinato), macchine operatrici di sollevamento e movimentazione delle merci. La destinazione esclusiva dell'attrezzatura di cui trattasi a tale tipologia di trasporto viene garantita a mezzo di apposita dichiarazione contenuta nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificata successivamente tramite appositi sopralluoghi a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa. Sono altresì ammesse le acquisizioni dei mezzi di cui sopra in regime di locazione finanziaria purché il relativo contratto preveda il riscatto finale del bene da parte dell'acquirente.

5. Per tutti gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere a), e b), della legge è altresì necessario che, nella relazione allegata alla domanda, sia individuato un puntuale cronoprogramma della fornitura.

6. Sono altresì ammissibili le spese per attrezzature non esplicitamente indicate dal presente regolamento ma riconosciute, in sede di istruttoria, comunque rispondenti alle finalità della legge.

Art. 5

(Istruttoria delle domande e determinazione delle percentuali contributive)

1. Il Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale Infrastrutture e territorio svolge l'istruttoria delle domande presentate, valuta l'ammissibilità dell'iniziativa a contributo e provvede alla proposta di ripartizione delle risorse disponibili con la seguente procedura:

a) assegnazione del contributo entro la misura massima del 30% delle spese ammissibili ai sensi dell'Articolo 5 della legge per ogni tipologia di investimento;

b) qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire la misura massima prevista dalla legge, si procede ad una riduzione proporzionale dei finanziamenti, con riferimento alle domande pervenute e ritenute accoglibili, in misura comunque non inferiore al 10%;

2. Le domande riconosciute ammissibili ed inevase per carenza di fondi rimangono valide, senza ulteriori formalità e salvo esplicita rinuncia dell'interessato, anche per tre esercizi finanziari successivi a quello di presentazione, a condizione che gli investimenti previsti complessivamente siano stati almeno avviati entro il primo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell'istanza di finanziamento.

3. Il finanziamento delle domande di cui al comma 2 avviene in ordine cronologico sulla base dell'anno di presentazione della domanda di contributo.

Art. 6

(Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3 della legge sono concessi e possono essere erogati in via anticipata, nella misura del 20% del finanziamento concesso, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria di pari importo, da rilasciarsi da parte di istituti bancari o assicurativi, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

2. All'atto della concessione contributiva, vengono fissati i termini di inizio e ultimazione degli interventi e/o delle forniture, nonché i termini di rendicontazione delle relative spese e quello per il rispetto del vincolo di destinazione.

3. Il saldo viene erogato ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa, sulla base di quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche.

4. Le erogazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono subordinate alla presentazione di una dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 7

(Revoca e riduzione dei contributi)

1. In ogni caso di accertata violazione degli obblighi imposti ai beneficiari dei contributi dalla legge e dal presente Regolamento, si procede alla revoca delle relative contribuzioni sulla base di quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche.

2. Qualora l'iniziativa venga rendicontata in misura ridotta, l'Amministrazione può, in accoglimento delle motivazioni presentate dal beneficiario, ridurre proporzionalmente il contributo concesso.

Sezione II – Interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), e comma 5 della legge regionale 7/2004

Art. 8

(Finalità)

1. Le norme indicate nella Sezione II del Regolamento danno attuazione al disposto di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato», di seguito denominata legge, limitatamente alle finalità di cui al comma 1 lettera c) dell'art.1 della citata legge e per le tipologie ricomprese nei commi 3, lettera c), e 5 dell'art.3, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014, in particolare dall'art. 36.

Art. 9

(Modalità e tempi di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi previsti vengono presentate al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, prima dell'acquisto dei beni e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno, in carta resa legale e obbligatoriamente corredate da idonea certificazione della Camera di commercio.

2. Le domande devono essere corredate della documentazione indicata dall'articolo 6 (relazione descrittiva dell'iniziativa) e dall'articolo 8 (dichiarazione in merito al rispetto del divieto di cumulo contributivo) della legge; la relazione allegata alla domanda deve altresì contenere in modo esplicito le dichiarazioni indicate dall'articolo 10 e dall'articolo 11 del presente Regolamento. La domanda deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e di fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Art. 10

*(Condizioni di ammissibilità delle iniziative
di cui all'articolo 3, commi 3, lettera c), e 5 della legge)*

1. I beneficiari degli interventi previsti dai commi 3, lettera c), e 5 dell'articolo 3 della legge, sono soggetti privati che devono rispettare le seguenti condizioni:

a) assicurare l'accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti;

b) rispettare, nell'affidamento della gestione dell'infrastruttura a terzi, la normativa europea in materia di appalti pubblici di servizi;

c) non pregiudicare la concorrenza nel mercato del trasporto e non creare distorsioni tra terminal della stessa area;

d) non essere una impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE;

e) avere almeno una sede effettivamente operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia almeno al momento dell'erogazione del finanziamento.

2. Nell'ambito degli interventi di cui ai commi 3, lettera c), e 5 dell'articolo 3 della legge sono ammesse le iniziative comunque rientranti nelle finalità di legge e che rechino in sede di relazione allegata alla domanda il perseguimento di standard di sicurezza e/o di tutela ambientale più rigorosi di quelli previsti dalla normativa europea.

3. I beni di cui all'articolo 3, commi 3, lettera c), e 5 della legge devono essere di nuova fabbricazione.

4. Il rispetto delle condizioni di ammissibilità del contributo e delle finalità dell'iniziativa di cui al comma 1 del presente articolo, viene assicurato tramite esplicite dichiarazioni contenute nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificato successivamente da sopralluoghi di controllo a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.

Art. 11

(Definizione delle spese ammissibili a contributo)

1. Per gli interventi previsti dal comma 3, lettera c) dell'articolo 3 della legge sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di nuovi mezzi nautici ovvero rimorchiatori, spintori, chiatte e pilotine ad esclusivo uso portuale e per gli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 3 della medesima legge, inerenti l'acquisto di nuovi trattori stradali, il contributo è assegnato nei termini di cui al successivo articolo 13 e fino al limite massimo del 40%¹ delle maggiori spese necessarie ad acquisire mezzi, strumentazioni ed apparecchiature aventi

¹ Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Sezione 7, art.36, comma 6

standard di sicurezza e di tutela ambientale più rigorosi rispetto a quelli attualmente in vigore nell'ordinamento europeo, misura estensibile fino al 50% per le medie imprese e fino al 60% per le piccole imprese².

2. In deroga al comma 1, possono essere concessi aiuti per l'acquisto dei beni di cui all'articolo 3, commi 3, lettera c) e 5 che rispettano le norme dell'Unione europea adottate ma non ancora in vigore, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data.

3. La dimostrazione delle maggiori spese avviene tramite idonea certificazione fornita dalla ditta venditrice del mezzo, della strumentazione e dell'apparecchiatura che dovrà corredare la documentazione richiesta all'atto della presentazione della domanda di contributo. Nel caso di acquisto di nuovi trattori stradali, il richiedente dovrà altresì fornire un programma che preveda la dismissione di un numero di trattori equivalente a quello per cui viene presentata la richiesta dell'aiuto. Il rispetto di tale programma sarà garantito mediante acquisizione, entro un termine predefinito, di apposita autocertificazione. Sono altresì ammesse le acquisizioni dei mezzi di cui sopra in regime di locazione finanziaria purché il relativo contratto preveda il riscatto finale del bene da parte dell'acquirente.

4. Nei casi in cui sia oggettivamente non individuabile la quota di maggior costo determinata dai fattori di maggior tutela ambientale e di sicurezza, su valutazione tecnica degli uffici e caso per caso, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile³.

5. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale e/o di sicurezza.

6. Per gli interventi previsti dal presente articolo è altresì necessario che, nella relazione allegata alla domanda, sia individuato un puntuale cronoprogramma della fornitura.

Art. 12

(Istruttoria delle domande e determinazione delle percentuali contributive)

1. Il Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio svolge l'istruttoria delle domande presentate, valuta l'ammissibilità dell'iniziativa a contributo e provvede alla proposta di ripartizione delle risorse disponibili con la seguente procedura:

a) assegnazione del contributo entro le misure massime previste dal precedente articolo 11 per ogni tipologia di investimento e categoria di beneficiari;

b) qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire la misura massima prevista dalla legge, si procede ad una riduzione proporzionale dei finanziamenti, con riferimento alle domande pervenute e ritenute accoglibili, in misura comunque non inferiore al 10%;

2. Le domande riconosciute ammissibili ed inevase per carenza di fondi rimangono valide, senza ulteriori formalità e salvo esplicita rinuncia dell'interessato, anche per tre esercizi finanziari successivi a quello di

² Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Sezione 7, art.36, comma 7

³ Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Sezione 7, art.36, comma 5 lettera b).

presentazione , a condizione che gli investimenti previsti complessivamente siano stati almeno avviati entro il primo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell'istanza di finanziamento

3. Il finanziamento delle domande di cui al comma 2 avviene in ordine cronologico sulla base dell'anno di presentazione della domanda di contributo.

Art. 13

(Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3 della legge sono concessi e possono essere erogati in via anticipata, nella misura del 20% del finanziamento concesso, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria di pari importo, da rilasciarsi da parte di istituti bancari o assicurativi, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

2. All'atto della concessione contributiva, vengono fissati i termini di inizio e ultimazione degli interventi e/o delle forniture, nonché i termini di rendicontazione delle relative spese e quello per il rispetto del vincolo di destinazione.

3. Il saldo viene erogato ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa, sulla base di quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche.

4. Le erogazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono subordinate alla presentazione di:

- a) una dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- b) per i beneficiari che, al momento della presentazione della domanda, non hanno la sede legale o un'unità operativa sul territorio regionale, una dichiarazione attestante l'avvenuta apertura di almeno una unità effettivamente operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 14

(Revoca e riduzione dei contributi)

1. In ogni caso di accertata violazione degli obblighi imposti ai beneficiari dei contributi dalla legge e dal presente Regolamento, si procede alla revoca delle relative contribuzioni sulla base di quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche.

2. Qualora l'iniziativa venga rendicontata in misura ridotta, l'Amministrazione può, in accoglimento delle motivazioni presentate dal beneficiario, ridurre proporzionalmente il contributo concesso.

Sezione III – norme transitorie e finali

Art.15

(Norma transitoria)

1. Le previsioni e le modifiche introdotte con il presente Regolamento al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante "Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato") trovano attuazione, in via di prima applicazione, alle domande presentate, a valere sull'esercizio finanziario 2016, entro il 30 marzo 2016.

Art. 16
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Regolamento approvato con DPRReg 213/2004 e s.m.i.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Al fine di garantire la massima pubblicità delle opportunità offerte dalla legge, il presente Regolamento viene pubblicato, nel rispetto della normativa regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché, in relazione ad esplicita richiesta della Commissione europea, ne viene dato avviso su due quotidiani di cui almeno uno a diffusione nazionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE